

**Deliberazione 1 febbraio 2011 - VIS 9/11**

**Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 2, comma, 20, lett. c.), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Chiara Gaservizi S.r.l. e Azienda Multiservizi Casale Energia S.r.l. (ex Chiara Gaservizi S.p.A.)**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 1 febbraio 2011

### **Visti:**

- l'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2010, n. 5388;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 aprile 1999, n. 42/99;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 301/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08.
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10.

### **Considerato che:**

- il Consiglio di Stato, con il parere n.5388/10, si è espresso nel senso che l'attuale Collegio dell'Autorità, il cui mandato settennale è scaduto il 15 dicembre 2010, continua ad operare in regime di *prorogatio* limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili ed urgenti, per un periodo massimo di sessanta giorni dalla suddetta data;

- con la deliberazione GOP 75/10 l’Autorità si è conformata al suddetto parere stabilendo che, a decorrere dal 16 dicembre 2010, eserciterà le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione o a quelli indifferibili ed urgenti, fino al completamento del procedimento di nomina ed alla assunzione delle funzioni del nuovo Collegio, e comunque non oltre il 13 febbraio 2011;
- la presente delibera costituisce atto di ordinaria amministrazione, stante la doverosità dell’esercizio delle funzioni sanzionatorie.

## **Fatto**

1. L’esame degli elementi acquisiti nell’ambito dell’istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione dell’Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07 ha evidenziato che la società Chiara Gaservizi S.p.A. ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non aver esposto il valore del c.d. coefficiente M nelle bollette, destinate ai propri clienti finali, emesse nell’anno 2006, per diciassette località (Tortona – ID 2407; Borgo San Martino – ID 4733; Bozzole – ID 4734; Casale Monferrato – ID 4735; Cella Monte – ID 4736; Coniolo – ID 4737; Frassineto Po – ID 4738; Giarole – ID 4739; Ozzano Monferrato – ID 4740; Pontestura – ID 4741; Rosignano Monferrato – ID 4742; Sala Monferrato – ID 4743; San Giorgio Monferrato – ID 4744; Terruggia – ID 4745; Ticineto – ID 4746; Treville – ID 4747; Valenza – ID 4748).
2. Inoltre, non risultava che la predetta condotta fosse cessata, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali alla trasparenza dei propri documenti di fatturazione.
3. Pertanto, con deliberazione n. 301/07, l’Autorità ha avviato, nei confronti di Chiara Gaservizi S.p.A., un procedimento per:
  - irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di esporre in bolletta il valore del coefficiente M applicato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepito dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
  - ordinare alla medesima società di indicare nelle bollette destinate ai propri clienti finali, cui deve applicarsi il predetto coefficiente, il valore del predetto coefficiente effettivamente praticato (punto 1, lettera b).
4. Con la medesima deliberazione n. 301/07 (punto 2), l’Autorità ha, inoltre, intimato alla società di indicare, nelle more del procedimento, sin dalla prima fattura utile e per la località, il valore del coefficiente M applicato, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento.
5. Nel corso del procedimento Chiara Gaservizi S.p.A. si è scissa nelle società Chiara Gaservizi S.r.l., Azienda Multiservizi Casale Energia S.r.l., C.T.V. S.r.l. in liquidazione, le quali hanno partecipato all’istruttoria subentrando nel procedimento alla loro dante causa.
6. Nel corso dell’istruttoria, oltre agli elementi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
  - nota di Chiara Gaservizi S.p.A. in data 8 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 338);
  - nota di Chiara Gaservizi S.p.A. in data 28 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 2206);
  - nota di Chiara Gaservizi S.p.A. in data 19 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 4548);

- nota della società Chiara Gaservizi S.r.l. in data 2 novembre 2009 (prot. Autorità n. 63747), con cui si dà atto della sopravvenuta scissione della società Chiara Gaservizi S.p.A. nelle società Chiara Gaservizi S.r.l., Multiservizi Casale Energia S.r.l. e C.T.V. S.r.l. in liquidazione,
7. Con nota in data 9 dicembre 2010 (prot. Autorità n. 40232), il responsabile del procedimento ha comunicato, alle tre società risultanti dalla scissione, le risultanze istruttorie ai sensi dell'art.16, comma 1, del dPR n. 244/01,
  8. Successivamente, è stata acquisita nota di C.T.V S.r.l. in data 24 gennaio 2011 (prot. Autorità n. 1964).

### **Valutazione giuridica**

9. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita dall'Autorità con deliberazione n. 237/00, in particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, l'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha:
  - istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M);
  - imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
10. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
11. I valori di tale coefficiente sono stati fissati nell'Allegato 2 (richiamato dall'art.17, comma 1) alla deliberazione n. 237/00, in apposite tabelle che li individuano per ciascuna zona climatica in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
12. L'art.17, comma 3, della medesima deliberazione ha integrato la disciplina sulla trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas naturale, di cui alla deliberazione n. 42/99, prevedendo che il coefficiente M applicato sia riportato nella bolletta destinata ai clienti finali.
13. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto la disciplina sopra richiamata, ivi incluso l'obbligo di cui all'art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare che:
  - ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continui ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (art.1, commi 1 e 2);
  - i medesimi esercenti offrano ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (art.1, comma 3).
14. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita è tenuto ad applicare il coefficiente M e ad esporne il valore nelle relative

bollette, ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dall'art.1, commi 1 e 2, della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo).

15. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00, confermando tuttavia la disciplina sul coefficiente M di cui all'art.17 della deliberazione n. 237/00.
16. Chiara Gaservizi S.p.A. avrebbe pertanto dovuto esporre il valore del coefficiente M nelle bollette emesse nell'anno 2006, destinate ai propri clienti finali serviti nelle località sopra indicate.
17. Invece, dalla documentazione acquisita, risulta – per espressa ammissione della parte – che la società ha ommesso di esporre nelle predette bollette il valore del coefficiente M.
18. Dal 27 dicembre 2007, la società Chiara Gaservizi S.p.A. è stata scissa nelle tre seguenti società:
  - Chiara Gaservizi S.r.l.;
  - Azienda Multiservizi Casale Energia S.r.l.;
  - C.T.V. S.r.l. in liquidazione.
19. Peraltro, l'art. 2506-*quater* c.c., all'ultimo comma, prevede che ciascuna delle società risultanti dalla scissione risponde in solido dei debiti della società scissa, non soddisfatti dalla società cui fanno carico, nei limiti del patrimonio netto ad esse assegnato o rimasto all'atto della scissione.
20. Con note in data 28 gennaio, 19 febbraio e 8 gennaio 2008, la società Chiara Gaservizi S.p.A. aveva affermato di aver esposto il coefficiente M nelle bollette emesse nei mesi di novembre 2007 – per quanto riguarda le località gestite dalla “sede secondaria” di Casale Monferrato, e nel mese di dicembre 2007 – per quanto riguarda le località gestite dalle “sedi secondarie” di Valenza e Tortona.
21. Tale circostanza risulta dimostrata dalla documentazione fornita dalla società C.T.V. S.r.l. con la nota del 24 gennaio 2011, costituita da copia di bollette emesse nel dicembre 2007 dalla società Chiara Gaservizi S.p.A. da cui emerge l'esposizione del coefficiente M.
22. Viene pertanto meno l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b), della deliberazione n. 301/07.

### **Quantificazione della sanzione**

23. L'art. 11 della legge n. 689/1981 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
24. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato “*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge*”

- n. 481/95”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234).
25. Sotto il profilo della gravità della violazione, Chiara Gaservizi S.p.A., non indicando nelle bollette il coefficiente M, ha disatteso norme poste dall’Autorità a tutela dei clienti finali contrattualmente più deboli finalizzate a garantire la trasparenza dei documenti di fatturazione.
  26. La violazione si è protratta per un anno ed è circoscritta a diciassette località.
  27. Inoltre, la condotta illecita non è idonea a determinare indebiti vantaggi per la società, né sono stati accertati rilevanti conseguenze pregiudizievoli per il mercato della vendita al dettaglio.
  28. Per quanto riguarda l’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non emergono elementi al riguardo.
  29. Quanto al criterio della personalità dell’agente, la società non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell’Autorità.
  30. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell’agente*, il fatturato rilevante della società Chiara Gaservizi S.p.A. è pari a 31,1 milioni di euro.

#### **DELIBERA**

1. è accertata la violazione da parte di Chiara Gaservizi S.p.A. delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui all’art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03;
2. è irrogata alle società Chiara Gaservizi S.r.l., Azienda Multiservizi Casale Energia S.r.l., CTV S.r.l. in liquidazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 25.822,84;
3. non si ravvisano i presupposti per adottare il provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
4. le società Chiara Gaservizi S.r.l., Azienda Multiservizi Casale Energia S.r.l., e C.T.V. S.r.l. in liquidazione, sono solidalmente tenute al pagamento della suddetta sanzione, il quale dovrà essere effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo “789T”);
6. si ordina alle società Chiara Gaservizi S.r.l., Azienda Multiservizi Casale Energia S.r.l., C.T.V. S.r.l. in liquidazione di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;

7. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) e notificato alle società:
- Chiara Gaservizi S.r.l., Via Cunetti 6, 15048 Valenza (AL);
  - Azienda Multiservizi Casale Energia S.r.l., Via Orti 2, 15033 Casale Monferrato (AL);
  - C.T.V. S.r.l. in liquidazione, domiciliata presso il dott. Fabrizio Munerato, Via Zuffi 10, 15048 Valenza (AL).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 febbraio 2011

Il Presidente: Alessandro Ortis